



Sent. n. 61  
Dep. 16/01/2014  
Pub. 17/01/2014  
Cron. 216  
Rep. 173

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
SEZIONE SECONDA CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari,  
ha pronunciato – **ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.** - la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al N. 4373/2011 Ruolo Generale promossa

**DA**

**C[REDACTED] S.A.S. [REDACTED] & C., in persona del legale  
rappresentante pro tempore,**

con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED] come da mandato in atti;

**OPPONENTI**

**CONTRO**

**G[REDACTED] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,**  
con il patrocinio dell' [REDACTED] come da mandato in atti;

**OPPOSTA**

**OGGETTO: "Opposizione a decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal  
Tribunale di Reggio Emilia il 27.04.2011".**

Visto l'art. 281 *sexies* c.p.c. e considerato che la natura delle questioni controverse  
consente di procedere all'udienza odierna del 16 gennaio 2014 alla discussione  
orale della causa ed alla pronunzia immediata della sentenza con lettura del  
dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della  
decisione;

Visti agli atti e le conclusioni precisate dall'opponente come da atto di citazione in  
opposizione e dall'opposta come da verbale dell'udienza odierna;

Udita la discussione;

definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da C. S.a.s. di & C. et nei confronti di G S.p.A. con atto di citazione notificato in data 22.06.2011;

rilevato in fatto:

-che, in accoglimento del ricorso monitorio depositato da G S.p.A., l'intestato Tribunale ha ingiunto a C S.a.s. di e al suo socio accomandatario, C A il pagamento della somma di Euro 196.235,15, oltre interessi e spese, a saldo del corrispettivo dovuto per la fornitura delle attrezzature elencate nelle fatture prodotte dalla creditrice e dalla stessa emesse negli anni 2004 e 2005;

-che gli opposenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, eccependo, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del giudice adito e la violazione dell'art. 2304 cod. civ., perché emesso il decreto ingiuntivo n. 1294/2011 anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile, e negando, nel merito, di avere avuto rapporti commerciali con G S.p.A., oltre che di avere ricevuto la merce;

- che si è costituita C S.p.A. insistendo per il rigetto dell'opposizione stante la sua totale infondatezza;

- che la causa è stata istruita mediante documenti e prova testimoniale;

ritenuto in diritto:

-che l'opposizione proposta da C S.a.s. e C A deve essere rigettata;

- che, in via pregiudiziale, va respinta l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla società opponente e dal suo socio, poiché l'obbligazione contrattuale dedotta in causa è quella avente ad oggetto il pagamento di somma di denaro la quale, in assenza di prova di clausola derogatoria pattizia, deve essere adempiuta al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182 cod. civ.: la società creditrice G S.p.A. risulta avere la propria sede sociale in via r in Reggio Emilia, pertanto l'intestato Tribunale deve dirsi legittimamente adito in applicazione del criterio di determinazione della competenza per territorio

enunciato dall'art. 20 c.p.c. e segnatamente di quello avente ad oggetto il luogo in cui l'obbligazione deve essere adempiuta;

- che anche l'ulteriore eccezione degli oppositori fondata sull'art. 2304 cod. civ. va respinta alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale concesso a favore dei soci illimitatamente responsabili di una società di persone - in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da un singolo socio se non dopo l'escussione del patrimonio sociale - opera esclusivamente in sede ese, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili di quest'ultimo, sia per poter prontamente agire in via esecutiva contro il medesimo, una volta che il patrimonio sociale venga a risultare incapiente (*ex multis*: Cass. civ. 16.01.09 n. 1040; Cass. 26.11.99 n. 13183; Cass. civ. 10.02.96 n. 1050)

-che, dunque, G. S.p.A. ha legittimamente chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1294/2011 sia nei confronti della società in accomandita semplice che del suo socio accomandatario solidalmente ed illimitatamente responsabile;

- che, passando al merito della controversia, i fatti costitutivi del credito attoreo - titolo negoziale e consegna delle merci all'acquirente - trovano ampio riscontro nella documentazione prodotta da G. S.p.A. e nelle risultanze della prova orale espletata mediante audizione di A. D. e B. M.

- che, come è noto, chi agisce per ottenere l'adempimento ha l'onere di provare il fatto costitutivo del suo diritto e quindi, innanzitutto, la fonte legale o convenzionale del proprio credito, mentre spetta al debitore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., provare il fatto estintivo ovvero il fatto modificativo/impeditivo ostativo al riconoscimento dell'altrui pretesa (cfr. Cass. S.U. 30.10.2001 n.13533);

- che, come esposto nell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, i documenti di trasporto delle merci, aventi come destinataria C. S.a.s. e tutti sottoscritti dal vettore con gli effetti di cui all'art. 1510 cod. civ. ("Il venditore si libera dell'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore ...."), nonché i pagherò cambiari rilasciati dalla

società opponente a favore di G. S.p.A. per i quali è stato levato il protesto (docc. nn. 25 e 26), depongono per l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti e per la sua esecuzione, alla quale ultima ha fatto seguito l'emissione dei titoli di credito da parte di C. S.a.s.;

- che tali circostanze sono state confermate dai testimoni uditi, i quali hanno entrambi dichiarato che la società opponente aveva ordinato la merce indicata nelle fatture monitoriamente azionate da G. S.p.A., che all'ordine era seguita regolare consegna degli attrezzi, quindi fatturazione ai prezzi concordati, ma non l'integrale pagamento del corrispettivo; a copertura del prezzo ancora dovuto C. S.a.s. aveva emesso i pagherò cambiari per i quali era stato poi levato il protesto;

- che in questo quadro, caratterizzato dalla integrale dimostrazione dei fatti costitutivi del credito ingiunto e dalla verificata, totale infondatezza dei motivi di opposizione introdotti dagli opposenti, l'opposizione va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo n. 1294/2011;

- che, per completezza, si ribadisce l'infondatezza dei rilievi degli opposenti afferenti al riconoscimento delle spese stragiudiziali nel decreto ingiuntivo n. 1294/2011, stante il chiaro contenuto dell'art. 6 del D. Lgs. 231/02, che riconosce al creditore la spettanza dei costi di recupero nell'ambito transazioni commerciali, quale è senz'altro il rapporto da cui origina il credito vantato da G. S.p.A.;

- che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo facendo applicazione del D.M. n. 140/2012 e tenendo a mente il valore medio delle fasi processuali espletate;

#### **P.Q.M.**

- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1294/2011 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 27.04.2011;

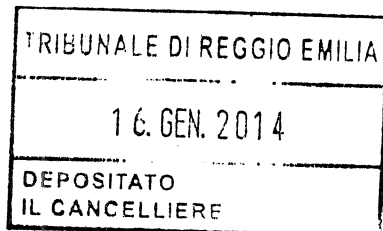
- dichiara tenuti e condanna C. S.a.s. di & C. e A. a rifondere a G. S.p.A. le spese del giudizio di opposizione che liquida in complessivi Euro 12.200,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

*G*

Così deciso in Reggio Emilia il 16 gennaio 2014

Il Giudice

dott. Cristina Ferrari



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
*dott. Giovanni Battista Vaccaro*

